

COMUNE DI BARDOLINO
Provincia di Verona



**REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
E DEL COLLEZIONISMO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N° 10 DEL 29/03/2007

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Fonti normative
- Art. 3 - Tipologia
- Art. 4 - Giorno ed orario di svolgimento
- Art. 5 - Aree di svolgimento della manifestazione
- Art. 6 - Modalità di accesso
- Art. 7 - Eventuale trasferimento temporaneo del mercatino
- Art. 8 - Modalità di assegnazione posteggi
- Art. 9 - Canone di posteggio
- Art.10 - Requisiti richiesti agli espositori
- Art.11 - Specializzazioni merceologiche
- Art.12 - Assegnazione posteggi agli operatori professionali
- Art.13 - Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali
- Art.14 - Disposizioni generali per gli operatori professionali
- Art.15 - Domande di partecipazione degli operatori non professionali, c.d. hobbisti
- Art.16 - Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali
- Art.17 - Graduatorie operatori non professionali
- Art.18 - Obblighi degli operatori non professionali
- Art.19 - Controlli
- Art.20 - Commissione del Mercatino
- Art.21 - Gestione ed organizzazione del mercatino
- Art.22 - Divieti imposti agli assegnatari di posteggio
- Art.23 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione di posteggio
- Art.24 - Sanzioni
- Art.25 - Norma finale

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo che verrà denominato "MERCATINO DI BARDOLINO".
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2 - FONTI NORMATIVE

1. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10.
3. Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956.

Art. 3 - TIPOLOGIA

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, viene istituito dal Comune di Bardolino, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001, ha per oggetto la vendita di oggetti d'antiquariato, cose vecchie ed usate in base alla classificazione previste nell'art. 11 del presente regolamento, l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, libri e stampe.

Art. 4 - GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino dell'antiquariato si svolge la terza domenica di ogni mese.
2. L'orario di apertura al pubblico è stabilito con apposito provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 08.00 e liberarla dalle strutture tra le 18.00/19.00. In caso di maltempo sopraggiunto durante la giornata di mercato, sarà possibile lasciare l'area previa comunicazione con il responsabile del turno di Polizia Locale.

Art. 5 - AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge nelle aree e negli spazi come individuati nell'allegata planimetria.

OPERATORI PROFESSIONISTI:

n. 20 posteggi 20 mq.

OPERATORI NON PROFESSIONISTI C.D. HOBBISTI:

n. 10 posteggi 12 mq.

Art. 6 - MODALITA' DI ACCESSO

1. Gli operatori devono accedere all'area di mercato seguendo il percorso indicato nell'allegata planimetria.
2. Tutti gli automezzi devono uscire dalle aree di mercato entro le ore 09.00
3. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni alle strutture murarie e/o di arredamento urbano.

Art. 7 - EVENTUALE TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATINO

1. Qualora le aree individuate per lo svolgimento del mercatino dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Bardolino per lo svolgimento di manifestazioni in occasione di eventi particolari, il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo potrà essere trasferito in via o piazza successivamente individuata o sospeso per necessità espresse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di n.30 operatori di cui n.20 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n.10 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale provvisti di tesserino di riconoscimento con appositi spazi, (hobbisti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge Regionale n. 10/2001).

Art. 9 - CANONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio comporta il pagamento annuale della tassa di occupazione suolo pubblico secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il titolare del posteggio, pertanto, entro il mese di gennaio è tenuto al pagamento anticipato dell'intero importo dovuto per il medesimo anno, fatto salvo che non abbia prodotto apposita istanza di rinuncia entro il 30 novembre dell'anno precedente. Il versamento di cui al punto 1) va effettuato c/o l'ufficio Tributi del Comune o tramite conto corrente postale n.
3. Gli hobbisti devono fare richiesta entro l'anno precedente (30/11) e devono essere autorizzati in forma scritta dal Comune di Bardolino.
4. Nelle occupazioni giornaliere (precari e hobbisti) il canone di posteggio, verrà riscosso dall'Ufficio Tributi del Comune o tramite conto corrente n.

Art. 10 – REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI

1. Al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:
 - A) operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge 6 aprile 2001, n. 10, che esercitano l'attività in modo professionale;
 - B) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento con appositi spazi (art. 9, comma 4, lettera a) della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10).
 - Gli operatori presenti al mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente art. 11, alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
 - Soggetti la cui condotta personale, morale e civile sia integra e priva di annotazioni al Casellario giudiziale (che potrà essere richiesto a discrezione dell'ente).

Art. 11 – SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

1. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 3 e più precisamente:
 - **Antiquariato – cose vecchie ed usate** quali: opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori ed elementi di arredamento, argenti e Silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi casalinghi, ecc.;

Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni di vetustà, vecchi o usati di rigorosa qualità.

- **Oggetti da collezione** quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico) titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi da collezione, militare ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali.
2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico che necessitano per essere venduti di certificazione di autenticità.

Art. 12 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI.

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione posteggio al comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione nell'elenco posteggi liberi. Va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile disponibile presso l'ufficio di Polizia Locale e Ufficio Commercio.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 nella parte "esercizi del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", che sono nell'ordine:
 - Maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;

- Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si fa riguardo al timbro postale di spedizione.
- 3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10.
- 4. In fase di prima applicazione del presente regolamento non vengono riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo in via sperimentale.

Art. 13 – CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 della Domenica in cui si svolge il mercato vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di autorizzazione amministrativa sulla graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (revoca, autorizzazione, subingressi);
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

Art. 15 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI (C.D. HOBBISTI)

1. Le domande per partecipare al mercato dell'antiquariato e del collezionismo devono essere presentate al Comune entro 30/11 anno precedente;
2. Ciascuna istanza deve contenere:
 - ❖ Dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - ❖ Dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a della L.R. 06.04.2001, n.10 con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato.

- ❖ Esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 11;
- ❖ Dimensione del posteggio richiesto (non superiore a mq. 12)
- ❖ L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 giorni dalla data della richiesta;
- ❖ Le domande di partecipazione al mercato dell'antiquariato e del collezionismo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 11 non saranno accolte;
- ❖ Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno con un massimo di 6 volte che devono essere chiaramente individuate;
- ❖ L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.

Art. 16 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione;
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente e in base al numero di protocollo assegnato.

Art. 17 – GRADUATORIE OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali formulate con i criteri di cui al precedente art. 16, sono pubblicate all'albo pretorio 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo;
2. I posteggi che risultano liberi nel giorno del mercatino alle ore 8.00 possono essere assegnati direttamente, sempre secondo graduatoria, per lo stesso giorno di mercatino.

Art. 18 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. Ogni operatore non professionale quando partecipa al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo deve presentare, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categoria e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.

2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.
3. Gli operatori non professionali non possono vendere beni di valore superiore ciascuno a € 258,23 come previsto dalla L.R 10 del 6.4.2001.
4. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 19 – CONTROLLI

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. L'Amministrazione Comunale individua negli Agenti di Polizia Locale il personale per eseguire l'attività di controllo ed annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni divisi per categoria e numero di oggetti posti in vendita.
3. Il Sindaco sentite le associazioni del settore Commercio su aree pubbliche di Bardolino e le associazioni locali di antiquari, nomina degli esperti per la collaborazione con gli organi di vigilanza, la valutazione e il controllo dei prodotti posti in visione e vendita.

ART. 20 – COMMISSIONE DEL MERCATINO

1. Viene istituita una Commissione composta da:
 - Sindaco o suo delegato;
 - Comandante Polizia Locale o suo delegato;
 - Esperto designato dal Sindaco;

La Commissione collabora per l'organizzazione del Mercatino. Durante ciascuna giornata di svolgimento della manifestazione verifica il tipo di banchi presenti, l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento.

2. La Commissione può decidere l'estromissione delle ditte la cui offerta merceologica non risponde ai requisiti del Mercatino di cui all'art. 11 del presente provvedimento. In tal caso la Ditta potrà finire la giornata di presenza nel Mercatino, ma non potrà ripresentarsi la volta successiva. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 21 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO

1. Le funzioni di gestione ed organizzazione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo possono essere affidate, dal Comune, a soggetti privati o ad Associazioni di Categoria con le forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'affidamento a terzi delle funzioni di gestione ed organizzazione del mercatino, può essere operato, sulla base di apposita convenzione, che disciplina i rapporti negoziali tra il comune e il soggetto gestore.
- 3. Rimane di esclusiva competenza comunale:**
 - Il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 6 Aprile 2001, n. 10;
 - Il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali, di cui all'art.9, comma 4, lettera a);
 - L'attività di vigilanza e in particolare la timbratura ai c.d. "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

Art. 22 – DIVIETI IMPOSTI AGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Durante lo svolgimento del Mercatino è fatto divieto di:
 - Fare uso di gruppi elettrogeni (generatori di corrente) e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
 - Insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita; a tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
 - Danneggiare la pavimentazione;
 - Esporre la merce (anche di piccolo taglio) su asfalto senza far uso di banchi e/o appoggi cavalletti espositori;
 - Turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - Vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - Infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - Accedere all'area del Mercatino con autoveicoli aventi portata complessiva superiore a t. 3,5.
 - Parcheggiare i veicoli su lungolago e Parco Carrara.

- I partecipanti potranno utilizzare ombrelloni o gazebo rigorosamente di colore bianco o bianco panna con dimensione massime di mq. 5x4.
2. L'operatore non può dare in uso il posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente ed è fatto divieto di scambio di posteggio tra operatori.
 3. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercatino.

Art. 22 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'inosservanza alle norme sotto elencate comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 29 del Decreto Legislativo n. 114/1998 e 5 della Legge Regionale:
 - a) Mancato rispetto delle norme statali e regionali sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) Mancato pagamento del canone di posteggio;
 - c) Sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posteggio o cessione dell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare, in originale;
 - d) Ingiustificata assenza a più di 3 edizioni mensili consecutive;
 - e) Ingiustificata assenza a più di 3 edizioni mensili per anno solare;
 - f) Esposizione e vendita di merci vietata o di accertata provenienza illecita;
 - g) Ripetute e recidive (3 massimo) violazioni di norme del presente regolamento, nonché della Legge Regionale n. 10/2001 e del Decreto Legislativo 114/1998.
2. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercatini che, per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo, né per assenze documentate.
3. L'assenza deve essere possibilmente preannunciata al Comando di Polizia Locale di Bardolino anche tramite telefono o fax o e-mail.
4. L'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio deve essere comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, il quale è invitato a produrre eventuali giustificazioni entro il termine di 15 gg.. Decorso detto termine, in mancanza delle predette memorie difensive, il Comune provvede alla formalizzazione del provvedimento di revoca della concessione.

Art. 24 – SANZIONI

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98.
2. Per gli operatori non professionali si applicano le sanzioni amministrative, di cui all'art. 9, comma 6 della L.R. n.10/2001, con il pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.032,91 (e relativi aggiornamenti annuali degli importi) con la sanzione accessoria del sequestro e confisca delle attrezzature e della merce indebitamente posta in vendita.

Art. 25 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
1. Il presente regolamento potrà essere svolto in via sperimentale per un periodo individuato dalla Giunta Comunale, quindi potrà subire variazioni motivate e deliberate dalla Giunta Comunale.